

ACQUE

Palermo 1571, luglio 7.

*Bando per privativa di nuova invenzione di sistema di sollevamento di acqua.*

Imperocche li honorabili mastro Michaeli de Abruzo et Antonino Salvuni hanno ottenuto provisioni per la excellencia di lo illustrissimo signor presidenti ad relazioni di lo regio patrimonio ad literas datas Panormi die 22 maii XIII inditionis 1571 et che nixuna persona di qualsivoglia stato, gradu et condicione si sia digia né presuma fari artifici né ingegni di portari acqua di abaxio ad alto senza expressa licentia di li dicti magistri Micheli de Abruza et Antonino Salvuni compagni et ingegneri in lo portari di dicti acqui di lo modo supradicto et questo per spacio di anni dechi da contarsi da lo iorno che ipsi compagni de Abruzo et Salvuni incomenziranno ad usari dicto loro ingegno sotto la pena di unzi trenta pro quolibet contraveniente et tanti volti per quanti volti contraveniranno et presumiranno contravenire a li dicti loro provisioni et presenti banno da applicarsi videlicet unci quindici ad ipsi compagni et ingegneri et li altri unci quindici al regio fisco et di guastarili et roinarli lo dicto edificio et ingegno per ipsi principiato oi talmenti facto como si conteni, ordina et comanda per la supraditta loro provisione.

Die VII iulii XIII inditionis 1571 nobilis Dimitrius de Perino puplicus preco huius felicis urbis Panormi retulit promulgasse supradictum puplicum bampnum de mandato illustrissimi et excellentissimi domini presidentis vigore

dictarum litterarum sue illustrissime dominacionis per loca solita et consueta dicte urbis cum tubicinibus. Unde etc.

A.S.P., Tribunale R. Patrimonio - Atti giudiziari, sentenze etc., reg. 110 c. 243.

Palermo 1579, maggio 13.

*Licenza e privativa per nuovo impianto di sollevamento di acqua.*

Philippus etc.

Vicerex in hoc Sicilie regno ...S.C.R.M. regis domini nostri per eius sacrum regium privilegium providet et mandat sub forma sequenti videlicet: Nos Philippus Dei gratia Rex... Proregi et Capitaneo Generali nostro, Magistro Justituario, Presidibus nostre Magne Regie Curie, Patrimonii ac Sacre Conscientie, iudicibus dicte Regie Curie, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori nostri regii patrimonii, Advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum universis et singulis officialibus, tribunalibus et subditis nostris et presertim Magistris Portulanis et Portulanotis portuum et plagiarum dicti nostri ulterioris Sicilie regni salutem et dilectionem. Expositum nobis fuit ex parte fidelis nobis dilecti Antonii Arduini ferrariensis se magnis sumptibus, studio ac industria per plures annos

adhibitis invenisse in communem omnium utilitatem aliqua ingenia seu inventa quibus a quolibet flumine, fonte, puteo, palude seu in stagno facile possit exhauriri aqua et in altum vehi quantum oporteat sive ad irrigandos campos sive ad molendina extra alveum fluviorum fabricanda que innundationibus non sint obnoxia nec eisdem crescentibus aliquod incommodum ut sepe evenit patiantur... ut dicta molendina decrescente alveo tantundem tritici possent molere ad hec preterea ad naviganda flumina et eorumdem alveo aptos navigiis redendos nec non ad exicanda estagna et terras aqua manantes ad cultura reducendas, idemque prestandum in auri fodinis seu eris, stagni, plumbi alteriusve metalli ut aqua ab eis exhausta utilitati humane deserviant. Ideoque Mayestati nostre humiliter supplicatum ut ne premio suis laboribus et ingenio debito fraudetur ipsi licentiam et facultatem concedere et elargiri dignaremur dicta ingenia seu inventa vel quodlibet eorum construendi fabricandi et in usum redducendi in omnibus regnis et dominiis nostris, interdicientes ne a quovis alio nisi ab ipso Antonio Arduino seu ab eodem potestatem habentibus ea sive aliquod ipsorum construi fabricarive et in usum poni possint et debeant. Nos autem dicta supplicatione benigne suscepta volentes (ut equum est) omnibus bonarum artium professoribus presertim iis qui reypublice prodesse favere eidem assensimus in hunc qui sequitur modum; tenore igitur presentium de certa scientia regiaque auctoritate nostra deliberate et consulto ac ex gratia spetiali maturaque sacri nostri supremi consilii accedente deliberatione eidem Antonio Arduino premissam licentiam et facultatem concedimus in prememoratum ingenium seu instrumentum et



plura eiusdem genera ut quot voluerit in dicto nostro ulterioris Sicilie regno et quavis parte seu loco eiusdem fabricare et fabricari facere possit et valeat sine alicuius... preiudicio interdicens ac prohibemus expresse ne quis nisi ipse Antonius Arduinus aut ab eo potestatem habentes vel alii cum quibus sue rationes coniuncte fuerint per decennium a die date presentium in antea computandum sub pena amissionis omnium instrumentorum et ingenii absque dicta licentia fabricatorum seu fabricandorum et unciarum centum in tres partes dividendarum quarum una accusatori altera fisco nostro tertia vero eidem Antonio Arduino censeatur adscripta dictum ingenium fabricet aut fabricari faciat vobis et unicuique ad quos spectat dicimus precipimus et iubemus sub pena nostre indignationis et ire ut nostram huiusmodi licentiam et facultatem prohibitionemque ac omnia et singula de super contenta teneatis firmiter et observetis tenerique et inviolabiliter observari faciatis per quoscumque; quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus quoquomodo. In cuius rei testimonium presentes... date in Domo Pardi die XII mensi februaryi anno a nativitate Domini 1577. Yo el Rey... Panormi die X decembris VII inditionis 1578... Sua Excellentia providet et mandat quod fiant exequutorie non obstante lapsu anni... Et volentes nos (ut tenemur) regiis obedire mandatis vobis dicimus, committimus et expresse mandamus quatenus supradictum preinsertum sacrum regium privilegium omniaque et singula in eo contenta exequamini, compleatis et observetis ac per quos decet exequi compleri et inviolabiliter observari faciatis ad unguem, iuxta sui seriem continentiam et tenorem pleniorum ac de verbo

ad verbum et a prima linea usque ad ultimam, non obstante lapsu anni et non aliter nec alio modo et non secus agatis agive permittatis ratione aliqua sive causa...

Datum Panormi die XIII maii VII inditionis 1579.

*Omissis*

A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 366 c. 81 v ss.

Palermo 1601, maggio 9.

*Licenza e privativa per un sistema di forgia per il rame azionata dall'acqua.*

Philippus etc.

Vicerex et Generalis Capitaneus in hoc Sicilie regno, utriusque iuris doctori Mario Mastrilli fidei regio dilecto salutem. È stato supplicato et provisto del tenor sequenti cioè: Illustrissimo et excellentissimo Signor, il doctor Mario Mastrilli dice a V.E. che pretende fare edificare uno edificio di fundere et forgiare lo ramo con artificio di acqua nella terra di Tortorici con grandissimo beneficio di tutto questo regno perché fundendosi et forgiandosi a forza di braza si morino in gran numero di genti per lo grandissimo travaglio per il che sonno forzati li mercadanti far venire da Venetia lo ramo lavorato et lo vendino grandissimo prezzo per il regno. Et facendosi detto edificio si lavoririano li rami in questo regno in gran numero et con



pochissimo travaglio et si vendiriano a meglio prezzo. Et come che in questo regno non ci have stato né ci è tale edificio supplica V.E. resti servita concederci gratia et privilegio che per anni vinti nessuno altro lo poza introdurre in detto regno. Ut Altissimus. Panormi 25 octobris XIII inditionis 1600. Concedatur per decennium. Per essecutione della quale provista vi donamo et concedimo licentia et facultà che essendo novo questo artificio et non essendo stato concesso ad altri possiati con quelle persone che vorrete fare et mettere in uso detta nova forgia di fundere et forgiare lo ramo con detto artificio di acqua per detto termino di anni dieci da contarsi dalla data della presente innanzi; qual termino perdurante vogliamo et ordinamo che nessuna persona di qualsivoglia statu, gradu et conditione si sia debba né presuma usare né operare detto novo artificio da voi ritrovato senza expressa vostra licentia sotto pena di onze duecento applicandi cioè due terze parti al fisco et l'altra terza parte a voi, comandando per la presente a tutti et singuli officiali et persone delle città terre et luoghi del regno che debbiano le cose premesse essequire et osservare con farne promulgare banni pubblici per li luoghi soliti acciò che non possi nessuno allegare ignorantia et non facciano il contrario si la gratia regia tenino cara et sotto pena di florini mille applicandi al regio fisco.

Datum Panormi die 9 maii XIII inditionis 1601.

*Omissis*

A.S.P., R. Cancelleria, reg. 561 c. 65 v°.

Palermo 1602, dicembre 11.

*Licenza e privativa per diverse nuove invenzioni in materia di acquedotti, sistemi di sollevamento e giochi di acqua.*

Licentia faciendi nova edificia pro Oratio Nigrone.

Philippus etc.

Vicerex in Regno. Oratio Nigrone civitatis Neapoli regio fidelio diletto salutem è stato supplicato e provisto del seguente tenore. Illustrissimo et Excellentissimo Signore Oratio Nigrone incignero d'acqua cittadino di Napoli supplicando li fa intendere come l'anni passati dallo Ill.mo Conte di Olivares predecessore di V. E. Vicerè in detto regno li fu concesso privilegio che nessuna persona potesse fare certi giochi d'acqua et altre cose inventate da esso esponente si come appare per detto privilegio e perché esso esponenti si trova in questo regno desidera di novo povere in luce altre cose et avolversi ancora delle cose poste in luce per lo detto privilegio poichè ancora in questo regno esso esponenti è primo a ponilo in luce et in opera e perché, Ecc.mo Signore, have ritrovato la strada e certezza d'ingegni di elevatione d'acque da qualsisia fondeza di poczi et altri luoghi e di diversi maneri secondo sino l'occasione le poni in opera e servitio per disseccare paludi, pedamente di fabbriche, per adacquare giardini et fare ortelitii et adubare e guarnire casi dove non ci sono acqua correnti, e monasterii et batie et in ogn'altro luogo che sia con facciltà grandissima alzarle e levarle in alto con



molto facile così d'huomo come ancora d'animale; delle quale inventione già esso supplicante li ha posta in opera due in questo Regno luno anni quattro sino nella città di Castelvitrano a Don Andrea di Giglio et in questo anno un altro di un'altra maniera allo Spett.le G. Battista Blasco Mastro Rationale del Regio Patrimonio e perché sono cose facilissimi dopo fatte e di gran durata et utile alli popoli e si bene molti si sono provati e ispesa molta quantità di moneta e tempo così loro come ancora l'huomini che ni sono stati ad acodir di che ha voluto provare; e perché anco have ritrovato la strada vera e di grandissimo sparagno nelli conducti di acque sotteranie e fonte le quale si soglino condurre con catusi o tufule che allo uso di questo regno tutti si fanno con cubbi e botte o torre di fabrice altissime et oltre quanto quasi li nascimenti dell'acque che scatoriscono e si portano d'un luogo ad un altro et in ogni tanto spatio si fa una delle dette cubbe o botte e già si vede in li conducti della piana di questa città di Palermo e precise inanti la Porta Nova di ditta città l'effetto brutto inutile e malguardevole alle persone curiosi et praticchi oltre la spesa gasta che incorre in fare dette cubbe e quasi ogni giorno tener mastri per accomodarli oltre le acqua che in molti bandi in dette cubbe non vanno da un loco ad un altro e massime dove le città e terre hanno poco pinati che già da una di dette cubbe e botte l'altra si pude l'ucello almeno un palmo l'una de l'altra e per far detta disminutione l'acque si vengono a ritrovare dovi si volino fare le fontane per todi cittadini sottoterra e di questo deriva che molte città e terre di questo regno vengono a patire e stanno con danni mirabili oltre che per lo moto di achianare e scen-

dere, si fanno caldi et inutili e si perdono dove si vede lo danno notabile, per questo ancora dice a V. E. che esso supplicante have ritrovata la strada vera di far condurre dette acqua d'un loco ad un altro con ogni facilità et cammino largo che fosse et avesse da fare qualsivoglia achianata grave che sia e condurre e facilitare conducti senza dette cubbe o torre e botte ne per strata ne in altre parte che siano anzi in qualsivoglia banda che sia levarli affatto et ancora fare portare detti conducti o catusate non solamente senza dette cubbe o botte ma ancora senza sfiatini sopra terra e tutte sotterranie con spesa di pochissima moneta e di durata eterna et perché come ha detto che quattro anni sino incirca fu portato dalla bona memoria dal signor Duca di Terranova in questo Regno per levare et riformare una condotta d'acqua dove ci erano molta quantità di dette cubbe e butte dove esso supplicante li levò tutti e già consistono hoggidì e la condotta fu lodata non solamente da cittadini ma ancora da forasteri e questo appare per fede della detta terra di Castelvitrano e nello istesso tempo riformare una condotta d'acqua nella città di Trapani dove veneva con detrimento grandissimo di cittadini per lo mancamento che giornalmente veneva lo acquamento per trentaquattro cubbe che vi erano insino dentro la detta città e levato esso esponenti dette cubbe e torre la condotta per quella poca quantità di acqua che viene, mai per la piana dove forno levate dette cubbe e torre da esso supplicante, si è guastata come già si vede similmente per fede e patente fattali dalli giurati di ditta città et ancora esso supplicante è stato novo inventore in questo regno di far cantar uicelli et altri animali con



acque sonar trombe et organi e fare voce degni e far camminare monstri marini e puttini e mentre faranno moto detti animali e si moveranno e faranno altri exercitii secondo sarà l'occasione di ponerli in opera, bucteranno acque; è cosa incredibile la maraviglia grande che aporta alli videnti dell'artificii e stopiri, così ancora fora girandole e giochi di diversi brichi e manieri di acque come a dire seditore grande che con assetarsi o calare bagnerà l'huomini et donne senza aprire chiave o uccelletti e per fontane farà similmente certe panni di acqua di grandissima vista e bellezza con pochissime acque et in ogni fontana et ancora non mancherà poner in opera delle altre cose belle et artificiosi. Per questo supplica V.E. in nome di Sua Maestà cattolica resti servita concederli amplo privilegio per esso et suoi heredi et successori per anni venti che nessuna persona di qualsivoglia stato et conditione si sia ne che habbia altro foro d'inquisitione ne di altra qualsivoglia altra persona, città, in nome di città si possa fare che siano tenuti li giurati alla pena contenta da V.E.; né nelli luoghi dove esso esponente habbia fatto alcune delle sopradette inventioni inventati per esso in questo regno si possano movere o rimuovere da un luogo ad un altro e non possa farne nessuno modello né giongere né mancare né farli di metalli né di terra, ligname o di qualsivoglia forma, né nelli condotti d'acqua si possano levare né similmente giongere né mancare del modo che esso supplicante habbia fatto con sfiatini o con vite o con animelle et senza dette cubbe et in ogni maniera che da hoggi innante si portano li detti condotti senza dette cubbe o sfiatini sii intigra inventione di esso supplicante et non d'altro et per bre-

camino o lungo che facesse et così ancora s'intendano incorse nella pena tutti maestri operari et lavoranti e di qualsivoglia modo che intervenesse per aiuto così ancora li padroni delli operi che li fanno fare e questo sotto pena di scudi mille di applicarsi la terza parte ad esso supplicante, la terza parte al regio e la terza parte a cui acuirà; con buttar bando in questa città di Palermo nelli luoghi soliti li quali s'intendano buttati per tutto il Regno acciò nessuna persona sia escusata di ignoranza e perché Eccellentissimo Signore alcune di dette inventioni sono stati scritte da Ierone Alessandrino, da Spiritale e da Vin.co (1), tuttavolta perché erano autori antichissimi li vocaboli dessi non si intendevano né si potevano intendere e se ni era persa la memoria e se si facessero della maniera che essi autori lo scrivono fora impossibile a riuscire et perché le cose di esso supplicante sono già con perfetione grandissima si come già si vede l'effetto e già have speso gran quantità di moneta e tempo per far cavare intelligenzie di detti artifici et ancora in questo Regno non ve ni sono altri se non quelli fatti come ha detto di sopra da esso esponenti. Per questo domanda a V.E. che contra li contravenienti che non havessero da pagare la detta pena siano pigliati e castigati di giustitia et tutti artificii, animale, formi e materie che si ritrovassero si intendano acquistate per esso esponenti e se li possa pigliare et anco possa far constringere ogni contraveniente inante qualsivoglia tribunale così regio come di barone capitanei d'armi e altri con pagar-

---

(1) La lettura sembra certa: non è però possibile sciogliere l'abbreviazione. V. il testo a p. 32.



seni le spese si facessero, cossì di andare di un loco ad un altro come qualsivoglia interesse patesse esso esponenti contra a chi contraverà e si possano far castigare ut supra et cerca in gratia ancora di V.E. che nessuna persona si possa valere di detti suoi artifici senza espressa sua licenza autentica delli magistri notari della corte di giurati dove esso supplicante si retroverà e firmate de sua mano o vero di suo legittimo herede o procuratore e tutto esso esponenti farà per utile grandissimo di ditta città et evitare spese grandissime nelle condotti di acque così senza dette cubbe o botti o torri che si fanno giornalmente così anco dove stanno fondali li pozzi farli achianare con facilità grande e di qualsivoglia altezza e così ancora per abellemento farà con fontane e dette suoi inventioni o in altri e per ingrandire di virtù questo regno e di coriosità et il tutto oltre che sarà di giustitia lo reputerà a gratia singula da V.E. Ut Altissimus. Panormi VIII iunii V indicionis 1602 Si est novum experimentum concedatur per noves annos. Per essecutione della quale provista vi damo e concedimo licentia e facultà che essendo novi artificii et inventioni et non essendoni concesso ad altri possiate con quelli persone che vorrete fare e mettere in uso detta nova inventioni e fogie et artificii e magisterii per detto termino di anni nove da contarsi dalla data de la presente inante, qual termino perdurante vogliamo et ordiniamo che nessuna persona di qualsivoglia stato grado et conditione sisia debba ne puoza usare né operare detti novi inventioni et artificii da voi ritrovate senza espressa vostra licenza conforme al pre inserto memoriale sotto pena di onze duecento applicande cioè due terze parte al fisco et altra terza parte

a voi, comandando per la presente a tutti i singuli officiali e persone della città e terre e luoghi del regno che debbiano le cose premisse exequire et osservare con farni promulgare banni pubblici per li luoghi soliti a ciò che non possi nessuno allegar ignoranza e non faciano lo contrario se la gratia regia teneti cara et sotto pena di florini mille applicande al regio fisco.

Datum Panormi die XI decembris VI indicionis 1602.

*Omissis*

A.S.P., R. Cancelleria, reg. 591 c. 134 v° ss.